



## COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 4

del 26 febbraio 2020

**Oggetto:** Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – ripristino iscrizione per n. 24 soggetti riportati nel dispositivo del presente Provvedimento.

### IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 6 rubricato "Cancellazioni", comma 3, del Regolamento per cui *"sono cancellate dal Registro, con provvedimento di revoca del Segretario Generale del CONI ovvero di un suo delegato, le iscrizioni delle Associazioni/Società sportive che:*
- a) abbiano deliberato il proprio scioglimento. In tale ipotesi verranno cancellate tutte le affiliazioni riferite all'Associazione/Società presenti nel Registro alla data di cessazione di ogni attività comunicata dal legale rapp.te dell'Associazione/Società all'Organismo di affiliazione;*
  - b) perdano uno dei requisiti, di cui al precedente articolo 3, successivamente all'iscrizione;*
  - c) invitate dal CONI ad aggiornare i propri dati identificativi ai sensi del precedente art. 5 comma 3 non vi abbiano provveduto entro 15 gg. dall'avviso. L'avviso è trasmesso all'indirizzo mail collegato all'utenza e all'Organismo sportivo di appartenenza;*
  - d) non risultino integrate le informazioni obbligatorie per l'iscrizione nei termini stabiliti dalla comunicazione CONI. Le comunicazioni di carattere generale sono trasmesse ai soli Organismi sportivi di appartenenza mentre la comunicazioni*

9/11

*per i singoli casi è trasmessa all'indirizzo mail collegato all'utenza e all'Organismo di affiliazione";*

**VISTO** il Provvedimento del Segretario Generale n. 1 del 20/01/2020 con il quale era stata disposta la revoca dell'iscrizione per n. 24 soggetti;

**TENUTO CONTO** che il suddetto Provvedimento era stato adottato poiché dalle verifiche nel Registro CONI era stata riscontrata una natura giuridica difforme da quella presente in Anagrafe Tributaria, in violazione dell'art. 5 del Regolamento di Funzionamento del Registro e le asd/soc alle quali con nota del 19/11/2019 il CONI aveva richiesto di fornire l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate e/o la visura aggiornata della CCIAA, documentazione necessaria per la regolarizzazione della loro posizione, non avevano fornito alcuna risposta entro i termini concessi, nonostante informati che ciò avrebbe comportato l'adozione di idoneo Provvedimento ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento di Funzionamento del Registro;

**RILEVATO** che la suddetta nota del 19/11/2019 è stata trasmessa attraverso Protocollo Informatico del CONI che però a causa di un malfunzionamento non è stata recapitata ai soggetti interessati;

**PRESO ATTO** che a seguito dell'anomalia riscontrata il CONI ha nuovamente riformulato la richiesta concedendo ai n. 24 soggetti ulteriori 15 gg. per produrre la documentazione necessaria per l'aggiornamento dei dati e quindi per la regolarizzazione della loro posizione nel Registro CONI;

**PRESO ATTO** della documentazione prodotta da tutti i soggetti interessati atta a regolarizzare la posizione nel Registro,

### **DISPONE**

il ripristino della validità dell'iscrizione e di dichiarare nullo il Provvedimento del Segretario Generale N° 1 del 20 gennaio 2020 con il quale era stata disposta la revoca dell'iscrizione dei seguenti n. 24 soggetti:

- AVEZZANO CALCIO SRL SOC. SPORT. DILETT.", CF 90029400661;
- SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS POZZUOLI A R.L., CF 96014840369;
- BASKET 2000 R.E. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 01800180356;

- U.S. RUBIERESE VOLLEY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 01937470357;
- POLISPORTIVA ADOLFO CONSOLINI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 02190450409;
- POLISPORIVA INSIEME AUSONIA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SENZA SCOPO DI LUCRO A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 90024800600;
- SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ROMA CALCIO FEMMINILE S.R.L., CF 12014561000;
- TENAX BERGAMASCA SCHERMA SOCIETA' SPORTIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 95022550164;
- AC LEGNANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL, CF 07517350968;
- SESTO 2012 S.S.D. A R.L., CF 97616940157;
- PICCOLI DIABOLIC SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 02083920443;
- AFC FERMO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 02054680448;
- FUTSAL COBA' SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA, CF 90054870440;
- CUNEO SPORT 2018 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 01941900043;
- FOSSANO CALCIO S.S.D. A RL, CF 01996500045;
- PALLAVOLO PINEROLO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 06598960018;
- PALLAVOLO CERIGNOLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 90037070712;
- S.S.D. MASCALUCIA C5 A R.L., CF 03751270871;
- AMATORI NUOTO FOLLONICA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 90014080536;
- STELLA AZZURRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 90002870500;
- POLISPORTIVA SAN BORTOLO SSD SRL, CF 93003850299;
- SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA GODIGESE A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 02130290261;
- CITTA' DI MESTRE S.S.D. A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 90117160276;
- S.S.D. VIGASIO A R.L., CF 93072280238;

di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale  
Carlo Mornati

